



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **13** reg. delib.

del **01/04/2021**

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di APRILE alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020(Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco, Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna, e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore	X	
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA		X
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO	X	
7.	DE PAOLI FABIANA	X					

TOTALE 11 2

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Dato atto che il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021 ha approvato il Decreto legge Sostegni ,pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, in vigore da oggi 23 marzo 2021 avente ad oggetto" *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*", il quale al comma 4 dell'articolo 30 prevede la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

Evidenziato che a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU) che è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge.

Richiamati i commi 739 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 160/2019 che contengono i diversi passaggi caratterizzanti, l'ambito della disciplina della nuova IMU;

Richiamata la Legge di Bilancio per l'anno 2021, n. 178 del 30/12/2020 ed in particolare l'art. 1, comma 48, che testualmente recita: “ *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà... omissis;*”

Richiamata la risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 1/2020 con la quale si precisa che la limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU sulla base di fattispecie predeterminate individuate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, nonché l'obbligo di elaborare il prospetto delle suddette aliquote che formerà parte integrante e sostanziale della delibera comunale di approvazione accedendo all'applicazione che sarà resa disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorrerà dall'anno 2021;

Dato atto che, alla data odierna, non risultando approvato il sopracitato decreto, si rende comunque necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno corrente al fine dell'approvazione del bilancio di previsione, confermando le aliquote e detrazioni della nuova imposta municipale propria approvate nell'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 6 del 30/04/2020;

Dato atto che verranno altresì confermate le aliquote agevolate previste dall'accordo sottoscritto con Regione Lombardia approvato dal Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2019 per i soggetti che acquisteranno i terreni e gli immobili inseriti nel Progetto ATTRACT;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 26/11/2020 e successive integrazioni;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 09/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:” Proposta al Consiglio Comunale della conferma delle aliquote nuova IMU per l'anno 2021”;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale già approvate per l'anno 2020;

Rammentato che il comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riprodotti nel verbale allegato;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Seggio _ Poggi

Il consigliere Guerri non risulta collegato in videoconferenza al momento della votazione.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille Con detrazione € 200,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/5)	10,00 per mille
Immobili cat. D/5	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri immobili	10,00 per mille
Terreni agricoli ed incolti	10,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
<i>Aree edificabili acquistate da soggetti che investono nel territorio comunale acquistando aree inserite nel progetto ATTRACT</i>	<i>10,00 per mille</i>
<i>Fabbricati acquistati da soggetti che investono nel territorio comunale acquistando immobili inseriti nel progetto ATTRACT</i>	<i>7,60 per mille</i>

3) di dare atto che, per l'anno 2021, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale:

Votanti n. 11

Favorevoli n. 9

Astenuti n. //

Contrari n. 2 Seggio _ Poggi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 10/03/2021

OGGETTO: *CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 19 marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 10/03/2021

OGGETTO: *CONFERMA DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2021.*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 19 marzo 2021

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA**

Verbale di discussione allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021

Mussi: Grazie presidente, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, ha introdotto all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento;

La stessa Legge 160/2019 prevedeva che i comuni potevano diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF che a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

Pertanto nelle more dell'approvazione del suddetto decreto e quindi l'emanazione del regolamento, il Comune di Casteggio conferma le aliquote già adottate per l'anno 2020. L'abitazione principale è esente mentre l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze verrà applicata l'aliquota del 6 per mille con detrazione € 200,00. Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/5) 10,00 per mille. Immobili cat. D/5 10,60 per mille. Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille. Altri immobili 10,00 per mille. Terreni agricoli ed incolti 10,00 per mille. Aree edificabili 10,60 per mille. Aree edificabili acquistate da soggetti che investono nel territorio comunale acquistando aree inserite nel progetto ATTRACT 10,00 per mille. Fabbricati acquistati da soggetti che investono nel territorio comunale acquistando immobili inseriti nel progetto ATTRACT, 7,60 per mille; quindi vengono confermate quelle dell'anno scorso.